



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP 24/25 049

Data: 26/11/2024

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 24/11/2024 relativo all'incontro (25404) di Campionato Nazionale Maschile IHL disputatosi a Palaghiaccio di Aosta - Aosta (AO) il 23/11/2024 tra HC Aosta (612) e HC Feltre (525).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

Squalifica per **3** giornate inflitta all'atleta **Pfoestl David** (n. tessera 66968) della società A.s.d. H.C. Aosta Gladiators 612 per violazione degli artt. 1, n.2 del Regolamento di Giustizia, 9.2.1. e 9.2.6 e 9.4.1 del Codice delle penalità.

D) Motivazione:

Pfoestl David (n. tessera 66968)

Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 45.03, dopo essere stato punito con una penalità minore per "eccessiva durezza", il predetto giocatore, mentre si recava verso la panca dei puniti, bestemmiava ad alta voce verso il pubblico e verso gli ufficiali di gara con fare minaccioso pronunciando più volte le seguenti e irriverenti frasi : "Ma Dio c...", venendo così ulteriormente sanzionato con una penalità minore per comportamento antisportivo, secondo l'art 75.2 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

Successivamente, all'interno del penalty box, lo stesso giocatore sbatteva violentemente la stecca contro il plexiglass continuando a inveire contro gli ufficiali di gara e per questo motivo gli venivano inflitti 10 minuti di penalità per Cattiva Condotta, secondo l'art. 22.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

Al minuto 52.40 durante un'interruzione di gioco, il PFOESTL, trovandosi ancora in panca puniti, continuava ad applaudire e sbeffeggiare gli ufficiali di gara, deridendo il loro operato. Per questo motivo gli veniva inflitta una penalità di partita di cattiva condotta, secondo la regola. 23.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

L'arbitro fa altresì presente che lo stesso giocatore, dopo essersi recato per qualche minuto negli spogliatoi, tornava a bordo campo continuando a battere le mani sul plexiglass dietro la porta di uscita dei giocatori, insultando e deridendo gli ufficiali di gara.

Ciò premesso, il comportamento nel suo complesso assunto dal predetto giocatore appare gravemente antisportivo e ulteriormente aggravato dalla reiterazione dell'atteggiamento di insubordinazione, proseguito non soltanto dopo la decretazione delle prime due penalità di cattiva condotta e nel mentre lo stesso le stava scontando all'interno della panca assegnata ai giocatori puniti, ma anche successivamente alla comminata espulsione dal campo di gara e quindi mentre si trovava al di fuori della pista ghiacciata.

In particolare il pronunciamento ad alta voce di epiteti blasfemi, nonché l'irridente atteggiamento assunto nei confronti degli ufficiali di gara appaiono comportamenti altamente irraguardosi, anche nei confronti del pubblico presente allo stadio.

Sotto il profilo disciplinare, in virtù dell'assenza di precedenti specifici contestabili, la comminanda sanzione della squalifica può essere contenuta in 3 (tre) giornate.



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI

Stagione sportiva 2024-2025

E) Spese di procedura addebitate:

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra A.s.d. H.C. Aosta Gladiators (612).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi